**Comunicato stampa**

**DELEGA FISCALE: COMMERCIALISTI, VALUTARE L’ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEI CONTRIBUENTI**

**La categoria in audizione parlamentare conferma il giudizio "ampiamente positivo" sulla riforma e chiede di superare la previsione del contributo per la presentazione degli interpelli e l’inserimento a regime anche dei professionisti in tutte le misure di incentivazione fiscale previste per le imprese**

*Roma, 11 maggio 2023* – Conferma del giudizio “ampiamente positivo” sulla delega fiscale e, nell’ambio della fattiva collaborazione già in essere e che ha già visto il recepimento delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale, presentazione di alcune proposte relative a tematiche di interesse generale che la rendano ancora più efficace in previsione della stagione dei decreti attuativi.

È quanto espresso oggi dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione parlamentare presso la Commissione Finanze della Camera. In questo contesto la categoria, rappresentata dal tesoriere nazionale **Salvatore Regalbuto** e dal coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale di ricerca della categoria **Pasquale Saggese**, ha proposto la valorizzazione della figura del “Garante dei diritti del contribuente”, prevedendo l’istituzione di una figura di garanzia nazionale, dotata di idonea struttura ed autonomia economica, alla quale attribuire anche specifici poteri nel fornire indicazioni vincolanti per l’Amministrazione finanziaria nel caso vengano riscontrate fattispecie in contrasto con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Regalbuto ha poi chiesto che venga superata la previsione di subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo. Secondo i commercialisti, per questa disposizione è opportuna una riflessione proprio per valorizzare i principi fondamentali della delega che, rendendo virtuoso il confronto preventivo per limitare per quanto più possibile il sorgere di contenziosi e prevedendo la diffusione tempestiva di documenti di prassi su temi di carattere generale, dovrebbe limitare il ricorso all’interpello alle tematiche di maggiore complessità.

La categoria ha anche proposto una più ampia declinazione delle norme volte a favorire le aggregazioni tra gli studi professionali, con particolare riferimento alla neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione sia verticale che orizzontale, alla previsione di un regime opzionale di determinazione per cassa del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e all’ampliamento del regime forfettario anche alle società tra persone e alle associazioni professionali.

Nell’ambito della revisione e razionalizzazione del sistema degli incentivi fiscali alle imprese, secondo i commercialisti andrebbe introdotto uno specifico criterio direttivo che disponga la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici. “Ai fini dell’accesso alle diverse forme di incentivazione fiscale – ha sostenuto Regalbuto – è necessario affermare il principio generale di piena equiparazione tra professionisti e imprese”.

Ulteriori richieste della categoria sono rivolte a una revisione dell’istituto del reclamo/mediazione tributaria – che disponga l’attribuzione ad un organo terzo dei poteri relativi alla sua gestione e il coordinamento dello stesso con gli altri istituti deflattivi del contenzioso azionabili da parte del contribuente nella fase antecedente la sua costituzione in giudizio, a partire dall’autotutela – e al potenziamento delle premialità connesse all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, attraverso l’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie e delle sanzioni penali connesse al

reato di dichiarazione infedele, nonché la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

In materia di IVA, è stato inoltre proposto di rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, in materia di errori di fatturazione, introducendo la sanzione fissa nell’ipotesi di detrazione di imposta non dovuta nei casi in cui il cedente/prestatore abbia versato l’imposta nonché l’ampliamento dei termini per l’emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell’imposta non dovuta.